


Gli animali domestici

DOVERI DEI PROPRIETARI

Nella categoria «animali di compagnia» rientrano animali che vengono tenuti per interesse verso l'animale stesso o allo scopo di godere della sua compagnia.



L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) vi informa sulla tenuta corretta degli animali di compagnia (cani, gatti, volatili, ecc.). L'organizzazione Protezione Svizzera degli animali (PSA) informa e consiglia il pubblico su temi generali concernenti gli animali domestici.

Indirizzi utili

Ufficio federale di veterinaria

<http://www.bvet.admin.ch/index.html?lang=it>

Protezione svizzera animali

<http://www.protezione-animale.com/>

Tenuta degli animali domestici e Ordinanza comunale sui cani

Convivere con gli animali! Con sempre maggiore frequenza il Municipio e l'Amministrazione sono richiamati sul problema dei cani ed ora anche dei gatti nel Comune ed in particolare per la mancanza di rispetto e la maleducazione di taluni proprietari di questi animali.

Questo comportamento denota una mancanza di rispetto verso la comunità tutta, il decoro degli spazi pubblici e la non curanza delle regole stabilite e di cui ogni detentore è anche preventivamente informato (v. Regolamento comunale e Ordinanza municipale allegata).

IL RISPETTO E POCCHI PASSI BASTANO

1. Negli spazi aperti i cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio;
2. E' vietato l'accesso dei cani nei parchi e in altri luoghi pubblici dove tale ordine è espressamente stabilito tramite segnaletica;
3. I cani, ma anche i gatti, devono essere custoditi in modo adeguato e non devono recare disturbo al vicinato ed alle proprietà altrui;
4. I proprietari sono pure tenuti ad adottare gli accorgimenti atti a impedire che gli animali insudicino strade, marciapiedi, percorsi pedonali, aiuole e altri spazi pubblici e privati (si richiama al proposito l'uso degli appositi sacchetti e contenitori "roby-dog").



Basta veramente solo un po' di buon senso per risolvere questo problema. Vogliamo quindi nuovamente sensibilizzare al rispetto dell'ambiente in genere, dei parchi, dove giocano i nostri bambini, delle strade, delle pubbliche vie e delle piazze, ma anche il rispetto delle proprietà private di altri cittadini, per coloro che per pigrizia, o superficialità, o anche per maleducazione, non si attengono alle minime regole di un comportamento civile.

Per una migliore informazione del cittadino alleghiamo quindi nel dettaglio il contenuto dell'ordinanza sui cani. Sicuri che questa sensibilizzazione incontrerà la dovuta attenzione, con l'occasione porgiamo il più sentito saluto e ringraziamento ai cittadini che si attengono al rispetto delle disposizioni vigenti e alle minime regole di rispetto in un comunità.

Per il Municipio:

Il sindaco:

Il segretario:

Mauro Bernasconi

Massimo Perlasca

Ordinanza municipale concernente i cani

Art. 1 - Identificazione

Tutti i cani devono essere identificati tramite microchip da un veterinario autorizzato a praticare in Svizzera. I cuccioli devono essere identificati entro tre mesi dalla nascita. I proprietari sono tenuti a notificare alla banca dati ANIS (Animal Identity Service AG di Berna) i cambiamenti di indirizzo, la vendita o la morte del cane.

Art. 2 - Regola generale

Negli spazi aperti i cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio.

La loro eventuale fuga deve essere immediatamente comunicata alla Polizia comunale.

Il proprietario è in ogni caso responsabile delle spese generate dall'intervento di cattura e dell'eventuale mantenimento in un canile.

Art. 3 - Aree vietate

È vietato l'accesso dei cani nei parchi e in altri luoghi pubblici dove tale ordine è espressamente stabilito mediante segnaletica.

Art. 4 - Raccolta degli escrementi

I proprietari sono obbligati a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal loro animale su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti, utilizzando gli appositi sacchetti di plastica.

Art. 5 - Custodia

I cani devono essere custoditi in modo adeguato. I proprietari sono tenuti a prendere le necessarie misure per evitare il disturbo del vicinato causato dall'abbaiare continuo e dai latrati, sia di giorno che di notte.

Art. 6 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con una multa da un minimo di fr. 100.-- ad un massimo di fr. 3'000--.

(...)
